



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

PRIMA SEZIONE CIVILE

Camera di consiglio del 14 dicembre 2023

Ricorso RG n. 10580/2023

Rel. Cons. TRICOMI LAURA

Ricorrente: [REDACTED]

[REDACTED]

Controricorrente: [REDACTED]

[REDACTED]

Conclusioni ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso relativo al procedimento iscritto al R.G. n.10580/2023;
premesso che per l'esposizione della vicenda sostanziale e processuale l'Ufficio rinvia in generale alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte, limitando le proprie motivate conclusioni ai soli elementi del fatto e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per la definizione del procedimento;

letti gli atti,

osserva:



MOTIVO 1)

Violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter, 337-quinquies e 2909 c.c.

██████████ lamenta che la Corte di appello di Torino abbia stabilito una diminuzione del contributo di ██████████ per il mantenimento della figlia ██████████, in assenza di circostanze fattuali sopravvenute rispetto all'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale davanti al Tribunale della Spezia, in data 19.12.2016.

Il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

La Corte territoriale ha ritenuto che fossero *emerse spese non riconducibili alle esigenze di* ██████████ *e in ogni caso non giustificate da autonoma disponibilità economica della signora* ██████████ *derivante da redditi da lavoro dipendente o da elargizioni di familiari, il contributo del signor* ██████████ *al mantenimento della figlia* ██████████ *deve essere rideterminato, in considerazione delle attuali esigenze della minore.*

In sostanza, la Corte territoriale ha espresso il convincimento che una quota del contributo di mantenimento fosse stata distratta da ██████████ a proprio vantaggio, anziché essere destinate alle esigenze della figlia minore ██████████.

La Corte territoriale, poi, si è soffermata, oltre che sulla condotta della destinataria dell'assegno, sull'adeguatezza dell'assegno alle attuali esigenze della figlia minore, peraltro già delibata in sede di determinazione originaria del contributo e non modificabile se non per fatti sopravvenuti, tali da accrescere o decrescere le necessità della stessa, nel caso non dedotti (se non per censurare l'eccessività della somma a suo tempo concordata fra le parti). Non si è, invece, soffermata sul mutamento delle condizioni reddituali dell'obligato, se non per negarne la rilevanza, alla luce della forte patrimonialità del medesimo. Né, infine, si è soffermata sul miglioramento delle condizioni reddituali della destinataria dell'assegno.

Tutto quanto sopra non integra mutamento, rilevante ai fini in esame, delle condizioni patrimoniali dei genitori o delle esigenze della figlia; le quali soltanto possono essere sottoposte a rivalutazione nel giudizio di revisione dei rispettivi obblighi, in quanto mutate rispetto all'originaria decisione della quale si chiede la modifica, con alterazione dell'equilibrio della situazione che venne esaminata dal primo giudice (da ultimo, Cass. Sez. I, 18608/2021).

In sostanza, il comportamento del genitore destinatario dell'assegno di mantenimento che ne impieghi una parte per le proprie esigenze personali, così sacrificando il diritto del minore a godere pienamente della provvidenza riconosciuta a suo esclusivo beneficio, non rientra fra le circostanze fattuali nuove che giustificano una revisione del contributo. Revisione *in peius* possibile solo qualora si dimostri che tale contributo non è più proporzionato alle possibilità dell'obligato, in quanto diminuite, o a quelle del destinatario, in quanto migliorate. Ovvero alle esigenze del figlio, in quanto mutate (solitamente, in aumento). Né potrebbe affermarsi che proprio la distrazione



delle somme destinate alla figlia minore dimostra l'eccessività dell'obbligazione rispetto alle esigenze di mantenimento della stessa, posto che la valutazione di congruità dell'onere era già stata compiuta in sede di separazione e avrebbe dovuto essere contestata tramite gli ordinari mezzi di impugnazione.

L'*obiter* citato a pag. 22 del controricorso (Cass. Sez. I, 12645/2015, non massimata), pertanto, non può essere condiviso.

La tutela del genitore obbligato in caso di comportamento distrattivo del genitore collocatario, destinatario dell'assegno di mantenimento della prole, può comunque costituire oggetto di valutazione nell'ambito di un giudizio risarcitorio. Giudizio cui, fra l'altro, sarebbe legittimato il figlio a favore del quale fosse stata disposta la provvidenza, in quanto soggetto danneggiato dalla distrazione delle somme corrisposte a suo esclusivo vantaggio. Somme il cui ammontare è da ritenersi proporzionato alle sue esigenze, fino a nuova determinazione giudiziale in proposito. Dal che consegue che il genitore obbligato non può ritenersi danneggiato diretto dalla lamentata distrazione che di tali somme faccia il genitore destinatario; posto che il primo avrebbe dovuto comunque versare le stesse, anche in presenza di un comportamento corretto del secondo. In altre parole, qualora non si fosse verificata la lamentata distrazione di somme destinate esclusivamente al mantenimento della figlia, l'obbligato non si sarebbe trovato in situazione meno gravosa di quella conseguente alla suddetta distrazione, posto che la sua obbligazione non sarebbe in alcun modo diminuita.

Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato.

MOTIVO 2)

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nell'accrescimento delle esigenze della figlia minore, con l'avanzare della sua età.

Il motivo non è ammissibile, posto che nessuna domanda o eccezione venne portata all'attenzione dei giudici del merito, sotto tale profilo, mentre non può affermarsi che *ratio decidendi* del decreto impugnato sia stata il contrapposto decrescere delle esigenze della figlia stessa o la sopportazione in via esclusiva dell'onere di mantenimento a carico del padre.

MOTIVO 3)

Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Motivo assorbito dalla fondatezza del motivo 1) e da quanto ivi esposto.

MOTIVO 4)

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nella situazione economico patrimoniale dell'obbligato.

Assorbito da quanto detto al motivo 1).



Parimenti assorbiti risultano i successivi motivi.

Il Pubblico Ministero

PER QUESTI MOTIVI

chiede l'accoglimento del motivo 1) di ricorso.

Roma, 21 novembre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto Cardino

